



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

COORDINAMENTO PER LE
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Decreto n. 1586
Anno 2019
Prot. n. 232574

IL RETTORE

- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680;
- VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2021;
- CONSIDERATO che l'Ateneo pone tra i propri obiettivi strategici l'accrescimento della propria competitività sul piano internazionale e l'incremento del numero di studiosi stranieri;
- PRESO ATTO che a tal fine si rende necessario disciplinare la permanenza presso i Dipartimenti dell'Ateneo di studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da Università o Istituzioni straniere e il conferimento del titolo di *Visiting Professor*;
- VISTO il Regolamento in materia di *Visiting Professor*, emanato con D.R. n.767 del 06/09/2017;
- CONSIDERATE le motivazioni che hanno portato a revisionare il suddetto Regolamento, al fine di semplificare e migliorare le procedure amministrative;
- TENUTO CONTO del parere reso dal Gruppo di lavoro per la Revisione di Regolamenti di Ateneo;
- VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 19 novembre 2019;
- VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo in data 20 novembre 2019;
- PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 26 novembre e 29 novembre 2019,

DECRETA

l'emanazione del nuovo "Regolamento in materia di *Visiting Professor*" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, in sostituzione del Regolamento emanato con D.R. n.767 del 06/09/2017.

Firenze, 10 dicembre 2019

Il Rettore
Prof. Luigi Dei



REGOLAMENTO IN MATERIA DI *VISITING PROFESSOR*

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata "Ateneo", in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo, intende promuovere la collaborazione con altre Università italiane e straniere, accrescere l'integrazione con istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, potenziare la qualità delle proprie attività di ricerca e dell'offerta formativa e rafforzare la propria rete in ambito internazionale, anche favorendo la collaborazione con docenti e ricercatori provenienti da Università e Istituzioni straniere.
2. Il presente regolamento disciplina la permanenza presso i Dipartimenti dell'Ateneo di studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da Università o Istituzioni straniere e il conferimento del titolo di *Visiting Professor*.

Art.2 – Definizioni e durata della permanenza

1. Per *Visiting Professor* si intende uno studioso di elevata qualificazione scientifica, che sia o sia stato in servizio presso Università o Istituzioni straniere, invitato a svolgere in Ateneo attività formativa nell'ambito di un corso di studi e/o attività di ricerca. Il periodo di permanenza del *Visiting Professor* varia da un minimo di 30 giorni consecutivi a un massimo di un anno.
2. Per inviti diversi da quanto previsto dal precedente comma 1, il Dipartimento può attribuire lo status di *Invited Lecturer* con provvedimento del Direttore, secondo modalità stabilite dal Dipartimento stesso.

Art.3 – Conferimento del titolo

1. Verificati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, la qualifica di *Visiting Professor* è conferita dal Direttore del Dipartimento ospitante con proprio provvedimento, previa delibera del Consiglio di dipartimento.

La delibera deve contenere:

- a) le generalità dello studioso e l'istituzione di appartenenza;
- b) il *Curriculum Vitae* in allegato;
- c) l'indicazione del periodo di permanenza presso l'Ateneo;
- d) la descrizione delle attività che lo studioso dovrà svolgere;



- e) il nome del docente promotore dell'invito che assume anche il ruolo di referente per l'ospite;
 - f) la disponibilità di apposita postazione lavorativa;
 - g) l'eventuale disponibilità nel Dipartimento delle risorse finanziarie per la gestione delle suddette attività.
2. Il titolo è conferito per l'intera durata della permanenza in Ateneo.

Art. 4 – Permanenza presso l'Ateneo

1. Per l'intero periodo di permanenza il Direttore di Dipartimento verifica il rispetto degli obblighi previsti per il *Visiting Professor* e si adopera per garantire i servizi di cui al successivo art. 5.
2. A scopi conoscitivi e divulgativi, è istituita una Banca dati di Ateneo contenente le informazioni relative alla permanenza dello studioso e i risultati delle attività svolte. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dipartimento ospitante dovrà trasmettere al Rettore apposita relazione.

Art. 5 - Garanzie e obblighi

1. L'Ateneo garantisce al *Visiting Professor*:
 - a) un adeguato supporto ai fini delle procedure per l'ingresso in Italia;
 - b) un'adeguata postazione lavorativa all'interno del Dipartimento, nonché eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
 - c) la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
 - d) l'accesso alle banche dati *on line*;
 - e) l'accesso alle biblioteche universitarie;
 - f) una casella di posta elettronica;
 - g) l'accesso alle mense universitarie;
 - h) il supporto nel reperimento dell'alloggio.
2. Il *Visiting Professor* è tenuto a:
 - a) svolgere la propria attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con il Dipartimento;
 - b) presentare al Dipartimento, al termine della sua permanenza, la documentazione relativa all'attività svolta;



- c) possedere un'adeguata copertura sanitaria valida anche per l'Italia.
3. Il *Visiting Professor* può partecipare, in qualità di componente, a Commissioni d'esame ed essere correlatore di tesi.

Art. 6 - Contributo economico

1. Lo *status* di *Visiting Professor* non conferisce il diritto a retribuzione e/o rimborso spese, a meno che non sia espressamente previsto nel decreto di conferimento di cui all'art. 3.
2. L'Ateneo stanziava annualmente risorse destinate ai *Visiting Professor*, sulla base di apposito bando. L'attribuzione dei fondi, a seguito delle richieste pervenute dai Dipartimenti, è deliberata dai competenti Organi di Governo.
3. Il Dipartimento può destinare ulteriori risorse proprie, secondo modalità stabilite dal Dipartimento stesso.

Art. 7 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dal *Visiting Professor* nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Firenze e al Dipartimento coinvolto, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi.
2. I diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti da attività realizzate dal *Visiting Professor* nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze sono regolati in conformità alla normativa vigente in materia e al "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" dell'Università degli Studi di Firenze. Il *Visiting Professor* si impegna a rendere edotto il proprio ente di appartenenza di quanto previsto dal Regolamento suddetto.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Non può essere conferita la qualifica di *Visiting Professor* a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la richiesta ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

2. Le qualifiche di *Visiting Professor* attribuite ai professori e ricercatori in base al presente regolamento, non danno luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Firenze.
3. Per tutte le questioni non disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
4. Il presente regolamento abroga il Regolamento in materia di *Visiting Professor*, emanato con D.R. n.767 del 06/09/2017.
5. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.